

Articolo 1
Denominazione

1.1. È costituita una società per azioni denominata "TheSpac S.p.A." (la "Società").

Articolo 2
Sede

2.1. La Società ha sede in Milano (MI), Italia.

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze ed uffici corrispondenti in Italia e all'estero nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale, ai sensi del successivo articolo 16.

Articolo 3
Oggetto

3.1. La Società ha come esclusivo oggetto sociale l'investimento in società, imprese, aziende o rami d'azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio del documento denominato "Politica di Investimento", che si allega al presente statuto sotto la lettera A.

3.2. La Società potrà inoltre compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come *infra* definita) nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge.

3.3. Ai sensi del presente statuto, per "Operazione Rilevante" si intende un'operazione di acquisizione di una società, imprese, aziende o rami d'azienda, con qualunque modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Quotazione").

3.4. Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.2, la Società potrà acquisire, a tal fine, partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 4
Durata

4.1. La durata della Società è fissata sino alla prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 31 dicembre 2020 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia soggetto a comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 6° (sesto) mese di calendario successivo alla stessa data. In caso di proroga automatica della durata della Società, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

Articolo 5
Capitale e azioni

5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 6.301.000 ed è diviso in n. 6.000.000 azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") e n. 211.000 azioni speciali (le "Azioni Speciali"), senza indicazione del valore nominale.

5.2. L'Assemblea straordinaria del 25 maggio 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, al servizio della conversione dei warrant, ivi deliberati, (i "Warrant") per un importo di



massimi nominali Euro 300.000,00 (trecentomila/00) mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 3.000.000 (tre milioni) azioni ordinarie di compendio, la cui emissione è stata deliberata in pari data dalla medesima assemblea, con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2025.

5.3. Le Azioni Ordinarie, le Azioni Speciali e i Warrant possono essere sottoposti al regime di dematerializzazione e immessi nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 ("TUF").

5.4. Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

5.5. Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (i) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (ii) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- (iii) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito dallo Statuto e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni;
- (iv) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle Azioni Ordinarie;
- (v) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 6 (sei) Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle Azioni Ordinarie:
 - a) nella misura di un numero di azioni speciali pari al 35% del loro ammontare complessivo nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di borsa aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
 - b) nella ulteriore misura di un numero di azioni speciali pari al 25% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11,00 (undici/00) per azione ordinaria;
 - c) nella ulteriore di un numero di azioni speciali pari al 20% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 12,00 (dodici/00) per azione ordinaria;
 - d) nella ulteriore misura di un numero di azioni speciali pari al 20% del loro ammontare complessivo nel caso in cui, entro il termine di 36 (trentasei) mesi successivi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per



almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, risulti maggiore o uguale a Euro 13,00 (tredici/00) per azione ordinaria.

In caso di rettifiche al valore delle Azioni Ordinarie della Società comunicate da Borsa Italiana S.p.A., i valori di Euro 11,00, di Euro 12,00 e di Euro 13,00 di cui alle precedenti lettere b), c), e d) saranno conseguentemente rettificati secondo il "coefficiente K" comunicato da Borsa Italiana.

5.6. Restando inteso che (1) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere b), c), e d) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'Assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 36 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere b), c) e/o d) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante e dopo l'assemblea, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e (2) gli eventi di cui alle precedenti lettere b), c) e/o d) potranno verificarsi anche cumulativamente.

5.7. In ogni caso, decorsi 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto d), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

5.8. La conversione automatica delle azioni speciali avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale. In conseguenza della conversione automatica delle azioni speciali in azioni ordinarie, al Consiglio di Amministrazione dovranno essere conferiti i poteri affinché provveda ad: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento delle azioni speciali ed emissione delle azioni ordinarie; (b) depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, c.c., il testo dello statuto con (b1) la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale e/o (b2) l'eliminazione delle clausole dello statuto decadute per effetto della conversione di tutte le azioni speciali in azioni ordinarie; nonché (c) comunicare la conversione mediante comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società, nonché effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

5.9. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionate alla parte di capitale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del conferimento; è tuttavia consentita una diversa assegnazione delle azioni ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Articolo 6 **Conferimenti e finanziamenti**

6.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

6.2. In virtù della particolare natura della Società e del suo oggetto sociale, una somma corrispondente al 100% (cento per cento) di quanto incassato dalla stessa in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data 25 maggio 2018 a servizio della Quotazione (le "**Somme Vincolate**") è depositata su uno o più conti correnti o depositi bancari vincolati. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 6.3, le



Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'Operazione Rilevante, nonché, anche in assenza dell'autorizzazione dell'Assemblea, ai fini del pagamento del valore della liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.

6.3. Per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero dello scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione di Azioni Speciali: (a) in via prioritaria, il 100% degli interessi maturati, ove positivi, sulle Somme Vincolate; e (b) in subordine – laddove le somme di cui alla precedente lett. (a) non siano sufficienti a far fronte all'ordinaria gestione della Società stessa e ove così deliberato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 16.4 – un importo pari all'1% (uno per cento) delle somme incassate dalla Società in virtù della sottoscrizione e liberazione delle Azioni Ordinarie in attuazione dell'aumento di capitale deliberato in data [25 maggio 2018] (le somme di cui alla presente lett. (b), le **"Somme Utilizzabili"**).

6.4. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

6.5. La Società ha facoltà di emettere (anche per il tramite di conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, ove consentito dalla legge) altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se sussistono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrant* e obbligazioni anche convertibili in azioni.

Articolo 7 **Diritto di recesso**



7.1. Il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

7.2. Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, c.c., salvo quanto previsto al successivo articolo 7.3

7.3. Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, c.c.), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, c.c., della consistenza patrimoniale della Società tenuto conto, in particolare, delle Somme Vincolate. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al *pro*-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale a tal fine redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

7.4. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

7.5. Le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica

dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e

(b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-
quater del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al
30% del numero delle azioni ordinarie della Società.

Articolo 8

Offerta pubblica di acquisto e di scambio

8.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

8.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato '*Panel*', istituito da Borsa Italiana. Il *Panel* detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il *Panel* esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

8.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

8.4 La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui insorgono gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al *Panel*.

8.5 Il *Panel* è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il *Panel* ha sede presso Borsa Italiana.

8.6 I membri del *Panel* sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del *Panel* sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del *Panel* ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

8.7 La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il *Panel* per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il *Panel* risponde a ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il *Panel* esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui al presente articolo 8, sentita Borsa Italiana.

8.8 Gli onorari dei membri del *Panel* sono posti a carico del soggetto richiedente.

8.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 9

Identificazione degli azionisti e comunicazioni relative alle partecipazioni significative

9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentano, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società) dalla Società e dai soci richiedenti.

9.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.

9.4. La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

9.5 Per tutto il periodo in cui le Azioni Ordinarie siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi "Cambiamento Sostanziale", così come definito nel regolamento emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. come di volta in volta integrato e modificato (il "**Regolamento AIM Italia**"), relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società.

9.6 La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, nei termini e con le modalità stabiliti dal Regolamento AIM Italia.

9.7 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un "Cambiamento Sostanziale" comporta la sospensione del diritto di voto sulle azioni o strumenti finanziari per le quali è stata omessa la comunicazione.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

ASSEMBLEA

Articolo 10

Competenze e maggioranze dell'Assemblea

10.1. L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge, dal Regolamento AIM Italia e dal presente Statuto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

10.2. Qualora le Azioni Ordinarie o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni su AIM Italia, l'Assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n 5), c.c., le seguenti decisioni ni dell'organo amministrativo: (i) acquisizione che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia; (ii) cessioni che realizzino "un cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione su AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà



essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novante per cento) dei voti espressi dagli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento AIM Italia.


10.3. L'Assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori: (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante; (ii) fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, qualsiasi utilizzo delle Somme Vincolate, diverse dalle Somme Utilizzabili; e (iii) fino alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante, assunzione di indebitamento finanziario bancario, fatta salva l'eventuale anticipazione degli interessi che matureranno sulle Somme Vincolate, e concessione di garanzie.

10.4. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dalle altre previsioni del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

10.5. Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'Assemblea speciale dei titolari di Azioni Speciali, ai sensi dell'art. 2376 c.c.

10.6. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le "operazioni di maggior rilevanza", come definite dal regolamento Consob, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato degli amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. In tal caso l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

Articolo 11 **Convocazione**



11.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 1, c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.2. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

11.3. I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel precedente art. 11.2, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il

termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

11.4. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 12

Intervento all'Assemblea e voto

12.1. Hanno diritto ad intervenire alle assemblee coloro ai quali spetta il diritto di voto.

12.2. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.

12.3. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge.

12.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'Assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'Assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'Assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il Presidente ed il soggetto verbalizzante."

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

13.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, nominati dall'Assemblea ordinaria che ne determina il numero dei componenti nei limiti di cui sopra.

13.2. Gli amministratori durano in carica per un periodo stabilito dall'Assemblea non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i



requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF.

13.4. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

13.5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

13.6. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da 7 o più membri. Le liste e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

13.7. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) *curriculum vitae* dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

13.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.


13.9. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

13.10. Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato con il primo numero nella lista medesima.

13.11. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

13.12. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

13.13. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non si assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da 7 o più amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine



progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

13.14. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.

13.15. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

Articolo 14

Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

14.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.

14.2. Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo determinato i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

14.3. Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri, ad esclusione dei poteri relativi alle materie non derogabili per disposizione di legge o del presente statuto. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

14.4. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 15

Convocazione e adunanze del Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne venga fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.

15.2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione ed assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o, in assenza di questo, dal consigliere più anziano.



15.3. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto verbale che, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, è firmato da chi presiede e dal Segretario. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o pubblicazione.

15.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che:

(i) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(ii) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e

(iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure si trova il segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale.



Articolo 16

Poteri del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

16.2. Sono, inoltre, attribuite al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., le seguenti competenze:

(i) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c.;

(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

(iii) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, ove non via abbiano provveduto i soci in sede di nomina;

(iv) la riduzione del capitale in caso di recesso dei soci;

(v) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; e

(vi) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

16.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, fatta eccezione per l'approvazione della proposta di Operazione Rilevante che richiede il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

16.4. Le decisioni relative alle seguenti materie – tutte da sottoporre, in ogni caso, alla previa autorizzazione da parte dell'Assemblea ai sensi del precedente articolo 10, comma 3 - non possono essere delegate: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, (ii) utilizzo delle Somme Vincolate; (iii) assunzione di finanziamenti bancari e concessione di garanzie; (iv) proposte di modifiche alla politica di investimento.

16.5. Non possono essere, altresì, delegate le decisioni relative a proposte di aumento di capitale e all'approvazione delle "operazioni con maggior rilevanza" con parti correlate, come definite dal

regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).



Articolo 17 **Remunerazione**

17.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun emolumento, fatta eccezione per il componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli art. 147-ter, comma 4, TUF, al quale l'Assemblea potrà attribuire un compenso annuo fisso per l'indennità di carica.

Articolo 18 **Collegio sindacale**

18.1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, composto da 3 membri effettivi e due supplenti, e provvede alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure dei paragrafi seguenti. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

18.2. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva.

18.3. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

18.4. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

18.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa *pro tempore* vigente; (iii) il *curriculum vitae* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

18.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

18.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

18.8. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior

numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

18.9. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto tra i candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

18.10. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

18.11. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

18.12 Per la nomina di quei sindaci che, per qualsiasi ragione, non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, dovrà essere convocata l'Assemblea affinché la stessa provveda alla nomina del collegio sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista.

18.13. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea.

Articolo 19

Convocazioni, adunanze e deliberazioni dei sindaci



19.1. Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

19.2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 20

Revisione legale dei conti

20.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione avente i requisiti di legge e regolamentari.

BILANCIO, UTILI, SCIOGLIMENTO, RINVIO

Articolo 21

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

21.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

21.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 22

Scioglimento e liquidazione

22.1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 22.2., e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

22.2. I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, dovranno:

(a) in primis, attribuire ai soci titolari di Azioni Ordinarie fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Ordinarie pari a Euro 10,00 (dieci/00) per azione ma comunque non oltre l'ammontare massimo pari alle Somme Vincolate;

(b) per il residuo, in via postergata, ai soci titolari di Azioni Speciali fino a concorrenza del prezzo di sottoscrizione delle Azioni Speciali pari a Euro 10,00 (dieci/00) per azione; e

(c) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (iii) avanzasse attivo di liquidazione, lo stesso dovrà essere ripartito a tutti i titolari di Azioni Ordinarie e di Azioni Speciali in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale.

Articolo 23

Domicilio soci

22.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 24

Disposizioni generali

23.1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

THESPAK S.P.A.

POLITICA DI INVESTIMENTO (di seguito la “Politica di Investimento”)


ARTICOLO 1 - PREMESSA

La presente Politica di Investimento è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea degli azionisti di TheSpac S.p.A. (di seguito “TheSpac” o “Società”) in data 25 maggio 2018.

Con la presente Politica di Investimento la Società intende pertanto definire le linee guida, i criteri e le modalità di selezione, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi, in conformità ai quali la stessa perseguirà le proprie attività di ricerca ed investimento.

Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in una o più società *target* - per tale intendendosi società, impresa/e, azienda/e o ramo/i di azienda (di seguito la “Target”) - che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento, fermo il presupposto che la Target dovrà essere individuata nell'ambito delle società di piccole-medie dimensioni, non quotate, e potenzialità e volontà di diventare una *leader* nel proprio settore di mercato.

ARTICOLO 2 – IDENTIFICAZIONE DELLA TARGET

2.1 La Società, in qualità di società di investimento con le caratteristiche di “*Special Purpose Acquisition Company*”, intende ricercare, senza una indicazione prioritaria di appartenenza ad uno specifico settore industriale, una Target che sarà presumibilmente caratterizzata da un valore espresso in termini di Equity Value, compreso nel range 70 – 200 milioni *pre-business combination*, che faccia parte del segmento delle aziende italiane di eccellenza, con chiara  attitudine all'internazionalizzazione del proprio *business* e con possibilità di crescita per mezzo di aggregazioni strategiche o di elevata potenzialità di crescita organica.

2.2 Vengono, tuttavia, esclusi gli investimenti in società attive nei settori immobiliari (c.d. *real estate companies*), dei servizi finanziari, dei giochi e delle scommesse (*gaming*), della produzione di armi, nonché gli investimenti in società in fase di *start-up*.

2.3 La Società intende effettuare la ricerca della Target principalmente nei seguenti ambiti:

1. società a controllo familiare intenzionate ad accedere rapidamente alla quotazione e i cui azionisti siano disponibili ad accettare una parziale diluizione della propria partecipazione. A favore di tali società TheSpac, oltre che l'accesso alla quotazione, può garantire l'accesso a un *team* di professionisti di elevato e comprovato *standing* e rappresentare la soluzione ai fini della raccolta di risorse finanziarie, apportando immediati e significativi capitali a supporto di piani di crescita organica e/o per linee esterne e soluzioni ai problemi di successione familiare;
2. società partecipate da fondi di private equity dove la quotazione, definita in modo preciso sotto il profilo della tempistica e non collegata alle condizioni di mercato, può rappresentare un'opportunità di *exit*, specialmente in quei contesti in cui imprenditori e/o fondi faticano a concordare una strategia di disinvestimento;


3. società oggetto di spin-off di gruppi multinazionali.

2.4 Una volta individuata la *Target*, la Società intende realizzare un'operazione di integrazione con la *Target* stessa, con qualsiasi modalità effettuata, ivi inclusa l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni della *Target*, da realizzarsi successivamente alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei *warrant* della Società su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (l'“*AIM Italia*”). Fermi restando i limiti sopra menzionati, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi (l'“*Operazione Rilevante*”).

2.5 Si ricorda che le linee guida e i criteri generali indicati nella presente Politica di Investimento sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto, la Società potrà selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in una o più società che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento esposti, fermo restando che l'investimento avrà preferibilmente ad oggetto una singola Operazione Rilevante in una società o attività.

2.6 Si ricorda, inoltre, che qualsiasi cambiamento relativo alla Politica di Investimento dovrà ottenere la preventiva approvazione degli azionisti convocati in Assemblea.

ARTICOLO 3 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E TIPOLOGIA DI BENI OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO DELLA SOCIETÀ



3.1 L'attività di selezione delle opportunità di investimento della Società potrà beneficiare della rete di contatti e relazioni dei soci fondatori della Società (di seguito i “*Promotori*”) che, sulla base delle diverse esperienze professionali, si estende da gruppi familiari imprenditoriali attivi in diversi settori, a *manager* di gruppi industriali multidivisionali, a operatori di *private equity*, e include anche *advisor*, legali e professionisti del settore.

3.2 Le caratteristiche ideali che la Società ricerca nella *Target* sono le seguenti:

1. potenziale di crescita significativo, in ambito nazionale ed internazionale. TheSpac concentrerà il suo processo di selezione su *Target* che abbiano delle prospettive di crescita proficue fondate su un modello di *business* di provato successo ed efficacia e su di un solido piano industriale, con particolare attenzione alla possibilità – da valutare sia sulla base dei risultati storici sia sul *business plan* – di generare ritorni interessanti sul capitale investito tramite strategie di sviluppo organico e/o acquisizioni per linee esterne;
2. posizionamento competitivo rilevante. La *Target* dovrà caratterizzarsi come una delle società di spiccata rilevanza nel proprio settore di riferimento, considerata per caratteristiche dimensionali o per caratteristiche di prodotto/processo;
3. qualità del management. TheSpac selezionerà potenziali *Target* dotate di un *management* di comprovata esperienza, in grado di attuare piani di sviluppo strategici e con una propensione alla comunicazione al mercato sia delle strategie sia dei risultati conseguiti, nell'ottica della creazione di valore per tutti gli azionisti;

4. consistente potenziale di generazione di cassa. TheSpac focalizzerà la propria ricerca su *Target* che abbiano un modello di *business* che consenta una prospettica generazione di cassa;
5. attrattività della transazione la quale dovrà essere considerata tenendo conto (i) del mercato in cui opera la *Target*, (ii) della valutazione e dell'attività svolta dalla stessa e (iii) della *corporate governance* risultante dall'Operazione Rilevante.

I predetti criteri non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui fattori ritenuti di volta in volta rilevanti da TheSpac in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui essa verrà analizzata.

ARTICOLO 4 – STRUTTURA DELL'OPERAZIONE RILEVANTE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA STESSA

4.1 A puro titolo indicativo, la Società rivolgerà la propria attenzione soprattutto, ma non solo, verso società presumibilmente caratterizzata da un valore, espresso in termini di Equity Value, compreso nel range 70 – 200 milioni *pre-business combination*.

4.2 L'Operazione Rilevante potrebbe essere, altresì, finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea, oltre che con le somme vincolate (ossia i proventi complessivi derivanti dalla raccolta pre IPO depositati presso uno o più conti vincolati). Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante nonché dalla dimensione e dalle caratteristiche dell'attività della *Target*, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

ARTICOLO 5 – RICERCA, SELEZIONE, VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO E APPROVAZIONE DELLE STESSA

5.1 Al fine dell'individuazione della possibile opportunità di investimento, TheSpac si avvarrà delle conoscenze del proprio *management* nonché di una significativa e vasta rete di contatti. La rete di contatti, comprende, in particolare:

1. imprenditori e *manager* che hanno maturato significative esperienze gestionali;
2. *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati, sia per conto di acquirenti, sia di venditori;
3. professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio;
4. fondi di *private equity*;
5. operatori del settore bancario;
6. banche di investimento.

5.2 Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società effettuerà una approfondita attività di *due diligence* (ad esempio, su aspetti di *business*, legali, economico – finanziari, fiscali e ambientali). Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

5.3 La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento, pur essendo intenzione primaria della Società quella di realizzare l'Operazione Rilevante tramite una fusione per incorporazione della *Target*.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE RILEVANTE



6.1 L'opportunità di investimento in una *Target* come sopra individuata, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione di TheSpac all'Assemblea la quale sarà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, c.c.), attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, c.c., della consistenza patrimoniale della Società, tenuto conto, in particolare, delle Somme Vincolate. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al *pro-quota* del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale a tal fine redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Il diritto di recesso riguarda unicamente le azioni ordinarie e, pertanto, l'azionista che decidesse di esercitare il diritto di recesso continuerà a detenere i *warrant* abbinati alle azioni ordinarie oggetto di recesso che siano stati emessi alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su AIM Italia, mentre perderà il diritto a ricevere gli ulteriori *warrant* da emettersi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

Si segnala che l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti, secondo i termini e le condizioni di cui sopra, potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante; infatti, le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni:


(a) l'esercizio del diritto di recesso da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale sociale ordinario, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante; e

(b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 30% del numero delle azioni ordinarie della Società.

Resta quindi inteso che ove il diritto di recesso fosse stato esercitato da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale ordinario ma, ad esito dell'offerta in opzione e/o del collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, la Società abbia rimborsato o annullato un numero di azioni ordinarie rappresentative di meno del 30% del capitale sociale ordinario la condizione risolutiva si considererà non avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata.

Nel caso in cui, invece, (i) l'Operazione Rilevante non sia approvata dall'assemblea dei soci, oppure (ii) si siano verificate entrambe le condizioni risolutive, *sub* (a) e (b), la Società non potrà attuare l'Operazione Rilevante e il Consiglio di Amministrazione della Società dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre *Target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora, entro il Termine Massimo, l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. M. S.', is written over the text of the final paragraph.